

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, SCARPINO, GIGLIOTTI, VIDALI, SALATI
e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1965

Interpretazione autentica dell'articolo 11, quarto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, relativo alla sistemazione nei ruoli degli Istituti d'istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 luglio 1961 veniva convertita in legge, con numero d'ordine 831, la proposta governativa n. 2978, nella quale erano state trasfuse ben 12 proposte similari d'iniziativa parlamentare, riguardante « provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche ».

L'articolo 11 della predetta legge, stabilendo che gli insegnanti non di ruolo o del ruolo speciale transitorio, i quali avessero riportato l'idoneità od una votazione di almeno 7/10 in concorsi per cattedre, potevano ottenere l'ammissione nel ruolo ordinario, prevedeva al quarto comma: « Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati ed i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita ».

Il Ministero della pubblica istruzione, con decreto ministeriale 1° settembre 1961, emanato in applicazione della legge n. 831, stabiliva si dovessero considerare assimilati agli ex combattenti i figli, le madri, le vedove e le sorelle dei caduti in guerra, non-

chè i mutilati ed invalidi di guerra, i loro figli ed i mutilati ed invalidi per servizio.

Successivamente, però, con decreto ministeriale 20 ottobre 1961, emanato per prorogare i termini del precedente decreto, si negava ai mutilati ed invalidi di guerra la assimilazione e si ribadiva tale decisione, in occasione della risposta ad una interrogazione parlamentare, precisando che non esistevano norme di legge le quali prevedessero l'astensione ai mutilati ed invalidi di guerra dei benefici previsti a favore degli ex combattenti, in materia di concorsi per cattedra.

È nostra profonda convinzione che la predetta decisione del Ministero della pubblica istruzione contrasti vivamente con la volontà del legislatore il quale, col quarto comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1961, n. 831, ha voluto indubbiamente concedere un beneficio a tutti coloro che fossero stati in qualche modo danneggiati dagli eventi bellici.

Riteniamo, pertanto, conforme a giustizia ed a logica giuridica la seguente proposta di modifica del quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è così sostituito:

« Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati, compresi i mutilati ed invalidi di guerra, e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo, purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita ».